



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE
Uff. I ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGSAN
0044135-P-28/10/2013



Regione del Veneto - C.O. Distretto Regionale - c. post. 470306 - tel. 0421/120413, pagina 1 di 2

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 4 NOV. 2013
Prot. N.	474836
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.900.02.16	

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITÀ
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

ALL' ASSESSORATO ALL' AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LORO SEDI

**Oggetto: Tracciabilità e rintracciabilità. Competenze del personale appartenente al
Corpo delle Capitanerie di Porto.**

Questa Direzione generale ha ricevuto negli ultimi mesi una serie di segnalazioni con le quali sono stati richiesti chiarimenti in merito alla definizione degli ambiti di competenza spettanti agli organi di controllo del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Dopo aver avuto notizia del fatto che alcune Aziende sanitarie locali hanno disposto l'archiviazione di numerosi verbali di contestazione per il mancato rispetto della normativa europea in materia di rintracciabilità dei prodotti alimentari, nel richiamare integralmente il contenuto del nota prot. n. 26164 del 4 agosto 2011, con la quale sono già state fornite indicazioni utili a tutti gli assessorati regionali sulle attribuzioni spettanti al personale del Corpo delle Capitanerie di porto, si rappresenta quanto segue.

Non sussistono margini di incertezza circa la possibilità da parte dei soggetti sopra richiamati ad effettuare controlli concernenti la sussistenza della documentazione che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, consenta un'adeguata rintracciabilità dei prodotti alimentari. Tali tipologie di verifiche rientrano tra gli accertamenti di carattere vincolato cui sono tenuti tutti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 689/91, cioè tra quegli accertamenti che si esauriscono in semplici rilievi documentali e che non richiedono valutazioni critiche fondate su basi tecnico-scientifiche da parte di soggetti qualificati.

Non si ritengono coerenti con il dettato normativo interpretazioni differenti da quanto sopra indicato e, pertanto, eventuali iniziative volte ad invalidare illegittimamente gli atti posti in essere dai vari organi di controllo nello specifico settore della rintracciabilità, oltre a compromettere l'effetto utile di tutela della salute pubblica, si collocano al di fuori degli obblighi di leale collaborazione tra Amministrazioni rappresentando una fonte possibile di danno all'erario connesso al dispendio di risorse umane e finanziarie utilizzate per compiere i necessari accertamenti e al mancato introito delle somme dovute a conclusione del normale *iter* sanzionatorio.

Tanto precisato, si invita tutte le Amministrazioni in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente comunicazione e con l'occasione si richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere attraverso i propri Piani integrati meccanismi di coordinamento con gli altri organi di controllo operanti sul territorio, ivi comprese le forze delle Capitanerie di Porto, al fine di ottimizzare le attività di verifica programmate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio HORRELLA)

